

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 01 **del mese di** agosto  
**dell' anno** 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Corsini Andrea	Assessore
3) Donini Raffaele	Assessore
4) Mezzetti Massimo	Assessore
5) Petitti Emma	Assessore
6) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Corsini Andrea

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL CORNO ALLE SCALE, VALIDO PER IL PERIODO 2016-2020.

**Cod.documento** GPG/2016/1270

**Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1270**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Viste le leggi regionali:

- 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Richiamata la propria deliberazione n. 43/2012 "Approvazione della ricognizione degli Enti, delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 afferenti a ciascuna delle Macroaree per i parchi e la biodiversità (art. 3 L.R. 24/2011)";

Considerato che:

- l'art. 32, comma 1, della L.R. 6/2005 prevede la possibilità di approvare regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale;
- l'art. 18, comma 4, della L.R. 13/2015 stabilisce che l'approvazione dei regolamenti dei parchi previsti dall'articolo 32 della L.R. 6/2005, è attribuita alla Regione;

Vista la nota prot. n. 2059 del 29 giugno 2016 con la quale l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale ha inviato il "Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito del territorio del

Parco del Corno alla Scale valido per il periodo 2016-2020", adottato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 122 del 29 giugno 2016;

Dato atto che in seguito all'istruttoria eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, il "Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito del territorio del Parco del Corno alla Scale valido per il periodo 2016-2020" risulta coerente con la legge istitutiva dell'Area protetta, come prescritto dall'art. 32, comma 2 della L.R. 6/2005;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al Regolamento proposto finalizzate a:

- garantire la conformità alla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco";
- precisare il quadro di riferimento normativo vigente;

Vista la Determinazione n. 11367 del 14 luglio 2016 della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente che:

- effettua la Valutazione di Incidenza del "Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito del territorio del Parco del Corno alla Scale valido per il periodo 2016-2020" ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, nei confronti del SIC/ZPS IT4050002 Corno alle Scale;
- valuta che il Regolamento non abbia incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nel SIC-ZPS IT4050002 Corno alle Scale a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in essa contenute, riportate integralmente nell'allegato A al presente atto;

Ritenuto necessario:

- modificare il Regolamento secondo le indicazioni riportate nell'allegato B al presente atto;
- approvare il "Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito del territorio del Parco del Corno alla Scale valido per il periodo 2016-2020" proposto

dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale con le modifiche sopra specificate, secondo il testo di cui all'allegato C al presente atto;

Dato atto che la documentazione è acquisita e conservata agli atti del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28/04/2016 ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche al "Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito del territorio del Parco del Corno alla Scale valido per il periodo 2016-2020", proposto con nota prot. n. 2059 del 29 giugno 2016

da parte dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale, elencate negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali al presente atto, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

- 2) di approvare il Regolamento così modificato come all'allegato C parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) di pubblicare il Regolamento di cui all'Allegato B sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna come previsto all'Art.32 comma 4 della L.R. 6/2005;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione al link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette>;
- 5) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di darne adeguata evidenza pubblica.

**ALLEGATO A**

**Prescrizioni della Valutazione di incidenza del "Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito del territorio del Parco del Corno alla Scale valido per il periodo 2016-2020" proposto sul SIC-ZPS IT4050002 Corno alle Scale, espresse con determinazione n. 11367 del 14 luglio 2016 della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.**

1) Per consentire un'attenta valutazione dell'attività di raccolta dei frutti di mirtillo nero è necessario individuare "aree osservatorio", distinte per tipologia di attività (raccolta consentita e non) al fine di potere monitorare gli effetti delle diverse attività e condizioni ambientali, compreso l'incidenza sugli habitat di interesse comunitario (in particolare e dell'incidenza sui seguenti habitat di interesse comunitario: 4030 *Lande secche* (tutti i sottotipi) e 4060 *Lande alpine e boreali*) e su specie animali di interesse conservazionistico.

Per l'individuazione di aree di studio l'Ente di gestione del Sito dovrà individuare su proposta di esperti e sentiti i portatori di interesse una o più aree studio in cui escludere/limitare in modo differenziato la raccolta del mirtillo ("aree testimone a gestione differenziata") al fine di verificare la produzione naturale (in assenza di raccolta antropica) o in presenza di attività di raccolta e meglio valutare l'effetto del Regolamento su habitat e cenosi.

2) Modificare l'Art. 5 del Regolamento (modalità di raccolta dei prodotti e divieti connessi) come segue:

Nell'ambito del territorio del Parco si fa espresso divieto a chiunque di:

- usare, nella ricerca e raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danno allo strato umifero del terreno;
- estirpare, sradicare, tagliare o comunque danneggiare piante o parte di esse, di fragole, lamponi, more, mirtilli, ginepro;
- raccogliere i prodotti del sottobosco nelle ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione;
- accedere alle aree rimboschite artificialmente, prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto; tale divieto non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti;

... omissis

La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita allorché questi sono maturi, evitando comunque di danneggiare i frutti acerbi o l'intera pianta nel caso di maturazione non omogenea e dilazionata nel tempo. Per la raccolta dei mirtilli è consentito l'uso del tradizionale "pettine", purché con lo stesso non siano arrecati danni alla pianta e alla flora spontanea in generale. Per la raccolta di mirtilli a fini economici di cui al precedente articolo 4:

... omissis

- l'utilizzo del "pettine" professionale, contraddistinto dall'impugnatura a due mani e da una larghezza compresa fra 20 e 50 centimetri, deve consentire l'attività apportando il minore danno possibile alle piante: a tal fine, è vietato l'utilizzo di pettini professionali aventi una distanza media fra i denti, misurata a metà della lunghezza dei denti stessi, inferiore a 4 millimetri.

... omissis

3) Promuovere e assicurare un'adeguata vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del Regolamento, tramite il guardiaparco alle dipendenze dell'Ente, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003 e, in generale, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria nonché le Guardie Ecologiche Volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di vigilanza.

**Modifiche apportate al Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito del territorio del Parco del Corno alla Scale valido per il periodo 2016-2020 di cui alla Delibera del Comitato Esecutivo n.122/2016**

TESTO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO (in grassetto le parti modificate e in barrato le parti cancellate)
<p>Art. 4 (raccolta di mirtilli a fini economici - valorizzazione attività economiche tradizionali)</p> <p>L'Ente di gestione del Parco, al fine di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco nell'ambito di attività di valorizzazione socio-economica delle zone montane, può autorizzare la raccolta dei mirtilli in quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal precedente art. 3 come previsto dall'art 3.4 delle Norme del vigente Piano territoriale del Parco.</p> <p>... omissis</p> <p>Il costo dell'autorizzazione sarà precisato all'inizio di ogni stagione di raccolta con provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente Parco, che ha anche facoltà di modificare il numero di autorizzazioni, in funzione dell'andamento stagionale e della produzione di mirtilli.</p> <p>... omissis</p> <p>Le autorizzazioni per la raccolta dei mirtilli a fini economici sono nominative e devono essere esibite su richiesta del personale di vigilanza unitamente ad un documento di riconoscimento.</p>	<p>Art. 4 (raccolta di mirtilli a fini economici - valorizzazione attività economiche tradizionali)</p> <p>L'Ente , al fine di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco nell'ambito di attività di valorizzazione socio-economica delle zone montane, può autorizzare la raccolta dei mirtilli in quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal precedente art. 3 come previsto dall'art 3.4 delle Norme del vigente Piano territoriale del Parco <b>Corno alle Scale, in seguito denominato PTP.</b></p> <p><b>L'autorizzazione avviene attraverso il rilascio di speciale permesso di raccolta, oneroso e sotto forma di tesserino di riconoscimento, contenente generalità, luogo di residenza, codice fiscale e fotografia,</b></p> <p>... omissis</p> <p>Il costo dell'autorizzazione sarà precisato all'inizio di ogni stagione di raccolta con provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente, che ha anche facoltà di modificare il numero di autorizzazioni, in funzione dell'andamento stagionale e della produzione di mirtilli.</p> <p><b>L'autorizzazione si consegue mediante il versamento della quota di rilascio; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere conservata unitamente al tesserino identificativo ed esibita su richiesta del personale di vigilanza unitamente a un documento di riconoscimento.</b></p> <p>... omissis</p> <p><del>Le autorizzazioni per la raccolta dei mirtilli a fini economici sono nominative e devono essere esibite su richiesta del personale di vigilanza unitamente ad un documento di riconoscimento.</del></p>
<p>Art. 5 (modalità di raccolta dei prodotti e divieti connessi)</p> <p>Nell'ambito del territorio del Parco si fa espresso divieto a chiunque di:</p> <p>- usare, nella ricerca e raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli,</p>	<p>Art. 5 (modalità di raccolta dei prodotti e divieti connessi)</p> <p>Nell'ambito del territorio del Parco si fa espresso divieto a chiunque di:</p> <p>- usare, nella ricerca e raccolta dei prodotti del sottobosco,</p>

<p>uncini o altri mezzi che possono provocare danno allo strato umifero del terreno;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- estirpare, sradicare, tagliare o comunque danneggiare piante o parte di esse, di fragole, lamponi, more, mirtilli, ginepro (non connessi alla effettuazione di lavori agro-silvo-pastorali o altri lavori autorizzati);</li> <li>- raccogliere i prodotti del sottobosco nelle ore notturne;</li> <li>- accedere alle aree rimboschite artificialmente, prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto;</li> <li>- effettuare compravendita dei prodotti del sottobosco all'interno del territorio di raccolta del Parco</li> </ul> <p>La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita allorquando questi sono maturi, evitando comunque di danneggiare i frutti acerbi o l'intera pianta nel caso di maturazione non omogenea e dilazionata nel tempo. Per la raccolta dei mirtilli è consentito l'uso del tradizionale "pettine" o "rastrello" (amatoriale o professionale), purché con lo stesso non siano arrecati danni alla pianta ed alla flora spontanea in generale.</p> <p>- Per la raccolta di mirtilli a fini economici di cui al precedente articolo 4:</p> <p>... omissis</p> <p>- l'utilizzo del "pettine" o "rastrello" professionale, contraddistinto dall'impugnatura a due mani e da una larghezza compresa fra 20 e 50 centimetri, deve consentire l'attività apportando il minore danno possibile alle piante: a tal fine, è vietato l'utilizzo di rastrelli professionali aventi una distanza media fra i denti, misurata a metà della lunghezza dei denti stessi, inferiore a 4 millimetri.</p> <p>... omissis</p>	<p>rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danno allo strato umifero del terreno <b>e all'apparato radicale delle piante;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>estirpare, sradicare, tagliare o comunque danneggiare piante o parte di esse, di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro;</b></li> <li>- raccogliere i prodotti del sottobosco nelle ore notturne <b>da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione;</b></li> <li>- accedere alle aree rimboschite artificialmente, prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto; <b>tale divieto non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti;</b></li> <li>- effettuare compravendita dei prodotti del sottobosco all'interno del territorio di raccolta del Parco.</li> </ul> <p>La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita allorquando questi sono maturi, evitando comunque di danneggiare i frutti acerbi o l'intera pianta nel caso di maturazione non omogenea e dilazionata nel tempo. Per la raccolta dei mirtilli è consentito l'uso del tradizionale <b>pettine</b>, purché con lo stesso non siano arrecati danni alla pianta e alla flora spontanea in generale.</p> <p>Per la raccolta di mirtilli a fini economici di cui al precedente articolo 4:</p> <p>... omissis</p> <p>- l'utilizzo del <b>pettine professionale</b>, contraddistinto dall'impugnatura a due mani e da una larghezza compresa fra 20 e 50 centimetri, deve consentire l'attività apportando il minore danno possibile alle piante: a tal fine, è vietato l'utilizzo di <b>pettini</b> professionali aventi una distanza media fra i denti, misurata a metà della lunghezza dei denti stessi, inferiore a 4 millimetri.</p> <p>... omissis</p>
<p>Art. 6 (proprietari di seconda casa nel comune di Lizzano in Belvedere)</p> <p>I proprietari di seconde case nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere, per le agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, sono equiparati a tutti gli effetti ai Residenti.</p>	<p>Art. 6 (proprietari di seconda casa nel comune di Lizzano in Belvedere)</p> <p>I proprietari di seconde case nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere, per le agevolazioni di cui <b>all'articolo 2 e 3</b> del presente regolamento, sono equiparati a tutti gli effetti ai residenti.</p>



<p>Tale stato dovrà essere autocertificato al momento dell'acquisto del permesso utilizzando l'allegato modulo (allegato B): il Comune di Lizzano verificherà attraverso i propri Uffici la correttezza di tali dichiarazioni comunicandone l'esito all'Ente di gestione del Parco su di una quota minima del 10% delle autocertificazioni pervenute.</p>	<p>Tale stato dovrà essere autocertificato al momento dell'acquisto del permesso utilizzando l'apposito modulo (Allegato 2): il Comune verificherà attraverso i propri uffici la correttezza di tali dichiarazioni <b>su una quota minima pari al 10% delle autocertificazioni pervenute, comunicando l'esito all'Ente.</b></p>
<p>Art. 10 (altre violazioni e sanzioni connesse)</p> <p>Qualora nell'effettuazione della raccolta dei prodotti del sottobosco od in altre circostanze siano commesse violazioni specifiche al regolamento generale del Parco o alle Leggi Nazionali, Regionali, ordinanze Comunali, ecc. ... omissis</p>	<p>Art. 10 (altre violazioni e sanzioni connesse)</p> <p>Qualora nell'effettuazione della raccolta dei prodotti del sottobosco o in altre circostanze siano commesse violazioni specifiche al <b>Piano Territoriale e al Regolamento del Parco</b> o alle Leggi Nazionali, Regionali, ordinanze Comunali, ecc. ... omissis</p>
<p>Art. 11 (addetti alla vigilanza)</p> <p>Sono incaricati di far osservare le disposizioni del seguente Regolamento, i Guardaparco alle dipendenze dell'Ente, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, la Polizia Municipale ed, in generale, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria nonché le Guardie Ecologiche Volontarie.</p>	<p>Art. 11 (addetti alla vigilanza)</p> <p>Sono incaricati di far osservare le disposizioni del seguente Regolamento, i Guardiaparco alle dipendenze dell'Ente, il Corpo Forestale dello Stato, la <b>Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003</b> e, in generale, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria nonché le Guardie Ecologiche Volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di vigilanza.</p>
<p>Art. 13 (entrata in vigore e durata del Regolamento stralcio)</p> <p>Il presente Regolamento trova applicazione nel periodo 2016/2020 (31 dicembre 2020) ed entrerà in vigore dopo che sarà esecutiva la deliberazione di approvazione.</p>	<p>Art. 13 (aree osservatorio)</p> <p><b>L'Ente di gestione individua apposite "aree osservatorio", distinte per tipologia di attività (raccolta consentita e non) al fine di potere monitorare gli effetti delle diverse attività e condizioni ambientali, compreso l'incidenza sugli habitat di interesse comunitario e su specie animali di interesse conservazionistico.</b></p> <p><b>Le aree vietate alla raccolta saranno tabellate e rese note attraverso il sito web dell'Ente di gestione.</b></p> <p>Art. 14 (entrata in vigore e durata del Regolamento stralcio)</p> <p>Il presente Regolamento <b>acquisterà efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, come previsto all'art. 32, comma 4 della L.R. 6/2005, e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020.</b></p>

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL CORNO ALLE SCALE VALIDO PER IL PERIODO 2016-2020**

nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla L.R. 24/1/1977 n.2 dalla Legge 6/12/1991 n.394, dalla L.R. 17/2/2005 n.6 e dalla L.R. 23/12/2011 n.24

**Art. 1 (ambito di applicazione - prodotti oggetto di tutela)**

Nel territorio del Parco del Corno alle Scale, al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e la continuità degli ecosistemi vegetali esistenti, nonché di regolamentare i benefici economici derivanti dalla presenza dei seguenti prodotti del sottobosco:

a) muschi; b) fragole c) lamponi; d) mirtilli; e) more di rovo; f) bacche di ginepro

si applicano le norme stabilite nel presente regolamento.

**Art. 2 (tesserini per la raccolta)**

La raccolta dei prodotti predetti può essere effettuata solo da persone munite del tesserino rilasciato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale (in seguito denominato "Ente").

I tesserini (permessi), in vendita presso la sede e i Centri Visita del Parco, gli uffici I.A.T. di Lizzano in Belvedere e Vidiciatico, nonché presso esercizi pubblici convenzionati, sono disponibili con le seguenti validità temporali:

- giornaliera;

- mensile (30 giorni);

- semestrale (180 giorni);

- annuale per i residenti in Comune di Lizzano in Belvedere.

Tutti i tesserini cessano comunque di validità il 31 dicembre dell'anno di emissione.

I prezzi di detti permessi di raccolta sono determinati annualmente dall'Ente, così come il numero complessivo in ragione delle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale.

I tesserini nominativi dovranno essere accompagnati da valido documento di identità.

Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta senza tesserino, purché accompagnati da persona munita di permesso. Il prodotto raccolto dal minore concorre in tal caso a formare il quantitativo giornaliero personale consentito all'accompagnatore.

Oltre ai tesserini sopra indicati, l'Ente potrà rilasciare permessi speciali nominativi per raccoglitori professionisti di mirtilli, con modalità definite al successivo art. 4.

**Art. 3 (limiti quantitativi giornalieri)**

Per ogni singolo prodotto, a norma della Legge Regionale 24/01/1977, n. 2, sono stabilite le seguenti e rispettive quantità massime giornaliere che ogni persona può raccogliere:

a) muschio Kg 0,3

b) fragole Kg 1

c) lamponi Kg 1

d) mirtilli Kg 1

e) more di rovo Kg 1;

f) bacche di ginepro Kg 0,2.

I soli residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere possono raccogliere i seguenti quantitativi:

a) muschio Kg 2

b) fragole Kg 2

c) lamponi Kg 3

d) mirtilli Kg 10

e) more di rovo Kg 2

f) bacche di ginepro Kg 0,5.

**Art. 4 (raccolta di mirtilli a fini economici - valorizzazione attività economiche tradizionali)**

L'Ente, al fine di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco nell'ambito di attività di valorizzazione socio-economica delle zone montane, può

autorizzare la raccolta dei mirtilli in quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal precedente art. 3 come previsto dall'art 3.4 delle Norme del vigente Piano territoriale del Parco Corno alle Scale, in seguito denominato PTP.

L'autorizzazione avviene attraverso il rilascio di speciale permesso di raccolta, oneroso e sotto forma di tesserino di riconoscimento, contenente generalità, luogo di residenza, codice fiscale e fotografia, che l'Ente può rilasciare a un numero massimo di 6 (sei) soggetti residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere, che dichiarino sotto la propria responsabilità di esercitare la raccolta quale attività tradizionale a scopo di integrazione del reddito, e di essere in regola con le vigenti normative fiscali, contributive e previdenziali (Allegato 1).

I soggetti interessati a ottenere l'autorizzazione alla raccolta di mirtilli a fini economici, devono presentare specifica istanza all'Ente entro il 30 Giugno di ogni anno. In caso di numero maggiore di domande, sarà riservata preferenza a coloro che avevano richiesto e ottenuto l'autorizzazione l'anno precedente.

Alla presentazione dell'istanza, i richiedenti dovranno inoltre dichiarare all'Ente il quantitativo di mirtilli raccolto e commercializzato nell'anno precedente a quello cui fa riferimento l'istanza; l'amministrazione può procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, anche richiedendo i documenti fiscali relativi alla commercializzazione del prodotto fresco e/o i documenti di tracciabilità nel caso in cui i mirtilli siano stati destinati alla trasformazione.

Il costo dell'autorizzazione sarà precisato all'inizio di ogni stagione di raccolta con provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente, che ha anche facoltà di modificare il numero di autorizzazioni, in funzione dell'andamento stagionale e della produzione di mirtilli.

L'autorizzazione si consegue mediante il versamento della quota di rilascio; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere conservata unitamente al tesserino identificativo ed esibita su richiesta del personale di vigilanza unitamente a un documento di riconoscimento.

Ai fini della raccolta di mirtilli a fini economici è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni al transito ed uso della viabilità forestale per il trasporto del prodotto raccolto. I soggetti autorizzati alla raccolta, al fine di poter accedere alle strade forestali con un veicolo a motore, devono presentare apposita richiesta all'Ente, specificando le strade interessate e la targa dell'automezzo. Copia dell'autorizzazione di cui sopra dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dei veicoli autorizzati.

Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento ed eventuali modifiche delle date di apertura, dei quantitativi e di ogni altra eventuale limitazione determinate dall'Ente in caso di anomalie nell'andamento stagionale, la raccolta dei mirtilli a fini economici può essere effettuata tutti i giorni, a decorrere:

- dal 25 luglio per il territorio del Parco del Corno alle Scale ricadente nel bacino idrografico del torrente Silla;
- dal 1 agosto per il territorio del Parco del Corno alle Scale ricadente nel bacino idrografico del torrente Dardagna.

Il limite quantitativo giornaliero per raccoglitore professionista di mirtilli è di Kg. 50 (cinquanta), salvo modifiche in riduzione determinate annualmente dall'Ente per motivi di tutela.

L'eventuale rilascio di autorizzazioni di raccolta dei mirtilli a fini economici a favore di soggetti non residenti nel Comune di Lizzano in Belvedere, bensì proprietari di immobili o terreni, incluse proprietà collettive (usi civici), può essere disposto con provvedimento motivato dell'organo esecutivo dell'Ente, fermo restando che dovranno essere in ogni caso salvaguardate modalità di favore a vantaggio dei residenti.

#### **Art. 5 (modalità di raccolta dei prodotti e divieti connessi)**

Nell'ambito del territorio del Parco si fa espresso divieto a chiunque di:

- usare, nella ricerca e raccolta dei prodotti del sottobosco, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danno allo strato umifero del terreno e all'apparato radicale delle piante;
- estirpare, sradicare, tagliare o comunque danneggiare piante o parte di esse, di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro;

- raccogliere i prodotti del sottobosco nelle ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampade od altri mezzi di illuminazione;
- accedere alle aree rimboschite artificialmente, prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto; tale divieto non si applica al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai suoi familiari e ai suoi dipendenti regolarmente assunti;
- effettuare compravendita dei prodotti del sottobosco all'interno del territorio di raccolta del Parco.

La raccolta dei frutti del sottobosco è consentita allorché questi sono maturi, evitando comunque di danneggiare i frutti acerbi o l'intera pianta nel caso di maturazione non omogenea e dilazionata nel tempo. Per la raccolta dei mirtilli è consentito l'uso del tradizionale pettine, purché con lo stesso non siano arrecati danni alla pianta e alla flora spontanea in generale.

Per la raccolta di mirtilli a fini economici di cui al precedente articolo 4:

- è vietata la raccolta nelle zone A (come previsto dall'art. 3.4 del PTP);
- è fatto divieto di fuoriuscire con mezzi motorizzati dai tracciati stradali (come previsto dall'art. 3.4 del PTP);
- l'utilizzo del pettine professionale, contraddistinto dall'impugnatura a due mani e da una larghezza compresa fra 20 e 50 centimetri, deve consentire l'attività apportando il minore danno possibile alle piante: a tal fine, è vietato l'utilizzo di pettini professionali aventi una distanza media fra i denti, misurata a metà della lunghezza dei denti stessi, inferiore a 4 millimetri.
- il divieto di raccolta dei mirtilli acerbi si applica, in fase di controllo, giudicando non regolamentari le raccolte contenenti più del 10% di mirtilli di colore verde.

#### **Art. 6 (proprietari di seconda casa nel Comune di Lizzano in Belvedere)**

I proprietari di seconde case nel territorio del Comune di Lizzano in Belvedere, per le agevolazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, sono equiparati a tutti gli effetti ai residenti.

Tale stato dovrà essere autocertificato al momento dell'acquisto del permesso utilizzando l'apposito modulo (Allegato 2): il Comune verificherà attraverso i propri uffici la correttezza di tali dichiarazioni su una quota minima pari al 10% delle autocertificazioni pervenute, comunicando l'esito all'Ente.

#### **Art. 7 (divieti di raccolta nelle zone "A" e limitazioni temporanee)**

Nelle aree di protezione integrale (zone A), oltre alle limitazioni espressamente previste dal Piano territoriale del Parco, è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco.

In caso di rischio di compromissione dell'ecosistema forestale, con modificazioni degli equilibri che regolano anche la crescita e la fruttificazione delle essenze producenti i frutti del sottobosco, l'Ente, con propria deliberazione, potrà impedire la raccolta di detti prodotti. Tali limitazioni temporanee potranno valere per periodi determinati su parte o su tutto il territorio del Parco.

#### **Art. 8 (sanzioni connesse alle violazioni-conciliazione)**

Ogni violazione delle disposizioni relative al presente regolamento comporta, ai sensi dell'art. 60, della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n. 6, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da € 25,00 a € 250,00.

Qualunque violazione al presente Regolamento, oltre all'applicazione delle predette sanzioni amministrative, comporta la confisca dei prodotti raccolti ad opera degli addetti alla vigilanza. Compatibilmente con gli aspetti igienico sanitari, detti prodotti saranno donati a strutture socio/assistenziali con sede nel Comune di Lizzano in Belvedere.

La conciliazione delle sanzioni è effettuabile mediante bonifico bancario pari all'importo indicato nel verbale di contestazione, a favore di "Ente Parchi Emilia Orientale" specificandone la causale, mediante conto corrente postale N° 1011101332 oppure mediante accredito su IBAN IT49V0760102400001011101332.

#### **Art. 9 (destinazione dei proventi)**

Gli introiti derivati dalla gestione (vendita dei tesserini e proventi delle sanzioni) al netto delle spese, costituiranno un fondo da impegnarsi esclusivamente per progetti di tutela, riqualificazione e monitoraggio nel territorio del Parco del Corno alle Scale e per le attività di vigilanza dell'Ente.

#### **Art. 10 (altre violazioni e sanzioni connesse)**

Qualora nell'effettuazione della raccolta dei prodotti del sottobosco o in altre circostanze siano commesse violazioni specifiche al Piano Territoriale e al Regolamento del Parco o alle Leggi Nazionali, Regionali, ordinanze Comunali, ecc. quali ad esempio il transito di mezzi a motore non autorizzato sulle strade forestali e campestri o sul territorio, il danneggiamento alla segnaletica o alle sbarre di chiusura, l'accensione di fuochi al di fuori dalle aree predisposte, l'abbandono di rifiuti, il taglio o il danneggiamento di piante, l'accesso non autorizzato alle aree di protezione integrale, ecc., sarà sanzionato a termine delle specifiche e rispettive norme di settore.

#### **Art. 11 (addetti alla vigilanza)**

Sono incaricati di far osservare le disposizioni del seguente Regolamento, i guardiaparco alle dipendenze dell'Ente, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia locale di cui alla L.R. 24/2003 e, in generale, tutti gli organi di Polizia Giudiziaria nonché le Guardie Ecologiche Volontarie e le altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di vigilanza.

#### **Art. 12 (gestione del Regolamento-Organizzazione dei servizi)**

La gestione del presente Regolamento, l'organizzazione complessiva dei servizi, la valorizzazione della risorsa dei prodotti del sottobosco e il coordinamento della vigilanza, sono attuati dall'Ente, che attraverso specifiche convenzioni potrà eventualmente avvalersi della collaborazione strumentale di altri Enti o imprese, singole e associate, nel rispetto delle norme vigenti.

#### **Art. 13 (aree osservatorio)**

L'Ente di gestione individua apposite "aree osservatorio", distinte per tipologia di attività (raccolta consentita e non) al fine di potere monitorare gli effetti delle diverse attività e condizioni ambientali, compreso l'incidenza sugli habitat di interesse comunitario e su specie animali di interesse conservazionistico.

Le aree vietate alla raccolta saranno tabellate e rese note attraverso il sito web dell'Ente di gestione.

#### **Art. 14 (entrata in vigore e durata del Regolamento stralcio)**

Il presente Regolamento acquisterà efficacia in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, come previsto all'art. 32, comma 4 della L.R. 6/2005, e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020.

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO  
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL CORNO ALLE SCALE**

**Autorizzazione alla raccolta dei mirtilli a fini economici  
di cui all'art. 4 del Regolamento**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**

**(Art. 47 T.U. - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

da produrre all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale in allegato alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Il/La sottoscritto/a

\_\_\_\_\_

(cognome)

(nome)

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (prov.)

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (prov.)

in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

tel./cell. \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

- 1- di esercitare (o di voler esercitare) la raccolta dei mirtilli quale attività tradizionale a scopo economico per integrazione del reddito, e a tal fine di essere in regola con le vigenti normative fiscali, contributive e previdenziali;
- 2- relativamente all'anno precedente rispetto alla data della presente dichiarazione (barrare una delle due caselle in alternativa):
  - di avere commercializzato come prodotto fresco, oppure destinato alla trasformazione a fini commerciali, il quantitativo di ... kg (..... in lettere ..... ) di mirtilli raccolti nel territorio del Parco del Corno alle Scale;
  - di non avere effettuato la raccolta dei mirtilli a fini economici nel territorio del Parco del Corno alle Scale.

.....  
(luogo e data)

Il Dichiarante

.....

L'amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, può procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, P.E.C., tramite un incaricato, oppure a mezzo posta ordinaria. Informativa ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO  
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL CORNO ALLE SCALE**

**Agevolazioni per i proprietari di seconde case site in Comune di Lizzano in  
Belvedere di cui all'art. 6 del Regolamento**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  
(art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

da produrre al momento dell'acquisto di permessi nominativi di raccolta  
all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia orientale

*Ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento per la raccolta dei prodotti del  
sottobosco del Parco regionale del Corno alle Scale, i proprietari di seconde  
case nel territorio del Comune di Lizzano in Belvedere (BO) vengono equiparati  
ai residenti al fine di ottenere le agevolazione previste per l'acquisto dei  
permessi alla raccolta (art.2).*

Il/La sottoscritto/a

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede  
sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a che i  
dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003

DICHIARA

di essere proprietario dell'immobile residenziale sito in Comune di Lizzano in  
Belvedere in Via \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante  
\_\_\_\_\_

La dichiarazione deve essere firmata in presenza dell'addetto alla cessione del  
permesso allegando copia non autenticata del documento di identità del  
sottoscrittore in corso di validità.

*Nota bene: si ricorda che tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche da  
parte dell'Amministrazione Comunale.*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1270

data 15/07/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi



omissis

---

L'assessore Segretario: Corsini Andrea

---

Il Responsabile del Servizio  
Affari della Presidenza